



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	74
Data del provvedimento	22 novembre 2024
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	NUOVE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 – APPROVAZIONE ULTERIORE ELENCO OPERATORI ECONOMICI, SCHEMA DI CONVENZIONE E SCHEMA DI NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Marco Nerattini
Resp. del procedimento	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	1	ELENCO OPERATORI ECONOMICI
2	5	SCHEMA DI CONVENZIONE
3	11	SCHEMA DI NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrata tramite la costituzione delle Società della Salute;
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione istitutiva della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
- l’art. 12 dello Statuto stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 30 giugno 2021, n. 1, il sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è decorso dal 1° luglio 2021;

PREMESSO che la Società della Salute di Firenze e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno stipulato il 1 agosto 2022 (data dell’ultima sottoscrizione digitale) un accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 per la gestione del progetto Home Care Premium 2022 il quale individua espressamente la SdS, quale ambito territoriale sociale partner incaricato – tra l’altro – della gestione ed erogazione delle prestazioni integrative previste dai piani assistenziali individuali dei beneficiari fino alla scadenza del citato accordo;

DATO ATTO CHE:

- la decorrenza del citato accordo è fissata dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025, fatta salva la possibilità di recesso prevista dallo stesso accordo, all’articolo 18;
- fino a tutto il mese di settembre la Società della Salute di Firenze ha erogato in via “indiretta” ai beneficiari del progetto Home Care Premium 2022 le prestazioni integrative previste nei propri PAI, mediante rimborso delle spese dagli stessi sostenute e documentate mensilmente per l’acquisto autonomo delle medesime prestazioni entro i limiti del budget a ciascuno assegnato;
- la competente struttura regionale dell’INPS, in seguito a chiarimenti ricevuti da parte della “direzione centrale credito, welfare e strutture sociali”, ha comunicato che, a partire dal quarto trimestre 2024 (e cioè dal primo ottobre 2024), non sarebbe più stato possibile presentare, in sede di rendicontazione trimestrale, fatture intestate direttamente al beneficiario. Di conseguenza, che non sarebbero più state ammesse a rimborso le spese sostenute dall’Ambito per rimborsare al beneficiario quanto speso da quest’ultimo. Fatture, ricevute di pagamento e, più in generale, tutta la documentazione di spesa dal 1 ottobre 2024 dove quindi essere intestata esclusivamente alla SdS di Firenze, con la sola eccezione dei supporti nel caso in cui la spesa sostenuta dal beneficiario sia superiore al budget da quest’ultimo effettivamente maturato alla data di effettuazione della spesa.

CONSIDERATO che la modifica delle modalità di erogazione delle prestazioni integrative, intervenuta in corso di vigenza dell’accordo, ha imposto un ripensamento complessivo dell’organizzazione del progetto, rendendo necessario il convenzionamento da parte della Società della Salute di Firenze di enti erogatori in grado di offrire le prestazioni integrative

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

precedentemente rimborsate ai beneficiari con modalità riconducibili ai loro piani di assistenza e nei limiti dei relativi budget;

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore della SdS di Firenze n. 57 del 25.9.2024 con cui – per garantire l'erogazione dei servizi di sollievo e altre prestazioni professionali domiciliari (osa, oss), nonché le prestazioni erogate da psicologi, educatori e fisioterapisti ai beneficiari del progetto HCP 2022 – è stato approvato un elenco di operatori economici, già convenzionati con la SdS di Firenze per altri progetti di supporto domiciliare, i quali hanno espresso la propria disponibilità ad erogare tali prestazioni, a decorrere dal 1 ottobre 2024 e fino al 30 giugno 2025;

DATO ATTO che a seguito della ricognizione effettuata dai competenti uffici della SdS di Firenze in collaborazione con lo sportello HCP sui piani assistenziali individualizzati attivi ad ottobre 2024 nell'ambito del progetto Home Care Premium 2022, sono stati individuati beneficiari di altre prestazioni integrative di sollievo residenziale, centro diurno per anziani, centro socio educativo riabilitativo diurno e di servizi di trasporto socio-sanitario, non rientranti tra quelle già convenzionate con il citato provvedimento n. 57/2024;

RICHIAMATO ALTRESÌ il provvedimento n. 64 del 24.10.2024 con cui il Direttore della SdS di Firenze ha disposto – tra l'altro – di richiedere agli attuali fornitori delle ulteriori prestazioni integrative sopra indicate, la disponibilità a convenzionarsi direttamente con la SdS per proseguirne l'erogazione, con modalità analoghe a quelle adottate con il precedente provvedimento n. 57/2024;

DATO ATTO CHE:

- gli attuali fornitori delle ulteriori prestazioni integrative indicate sono stati contattati a mezzo p.e.c. in data 25/10/2024 per richiedere la loro eventuale disponibilità a proseguire l'erogazione delle prestazioni ai beneficiari del progetto HCP, previa stipula di apposite convenzioni con la SdS di Firenze;

- i seguenti operatori economici hanno confermato la propria disponibilità con le note p.e.c. per ciascuno indicate: Villa Canova SRL (prot. 7321/2024), Coop. Soc. Allenamento (prot. 7780/2024 e succ. mail del 19/11/2024), Ven. Arc. Misericordia di Firenze (prot. 7446/2024), La Villa SPA (prot. 7767/2024), la Prov. Toscana Addolorata Suore Passioniste (Villa Serena) (prot. 7990/2024);

- tali operatori economici sono nella totalità dei casi già titolari di altri rapporti in essere con la Società della Salute o con il Comune di Firenze, per l'erogazione di analoghi servizi nell'ambito di altri progetti o attività;

- con riferimento agli stessi sono state quindi svolte pregresse verifiche sul possesso dei requisiti e che in ogni caso – laddove ad esito di futuri controlli dovesse accertarsi la perdita dei requisiti di ordine generale per contrattare con la pubblica amministrazione – si provvederà alla rescissione delle convenzioni in essere;

VISTO l'allegato elenco degli operatori economici che hanno confermato la propria disponibilità al convenzionamento, recante le prestazioni erogabili da ciascuno di essi;

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

VISTI inoltre lo schema di convenzione nonché lo schema di nomina a responsabile esterno per il trattamento dei dati personali allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'approvazione dell'allegato elenco di ulteriori fornitori di prestazioni integrative nell'ambito del Progetto Home Care premium 2022, nonché dei restanti allegati;

DATO ATTO CHE:

- l'elenco degli operatori economici convenzionati sarà successivamente trasmesso completo di recapiti di contatto, costantemente aggiornati, allo sportello HCP per renderlo disponibile ai beneficiari delle prestazioni integrative, per la libera scelta dell'ente a cui richiedere l'erogazione delle prestazioni;
- si provvederà, prima della stipula delle convenzioni, ad acquisire mediante la Piattaforma Contratti Pubblici i codici cig occorrenti alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle prestazioni integrative HCP 2022;

RITENUTO opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di non compromettere la sostenibilità delle azioni di progetto in corso;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'articolo 12 dello Statuto della Società della Salute di Firenze;

DISPONE

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato elenco di operatori economici che hanno espresso la propria disponibilità ad erogare prestazioni integrative di sollievo residenziale, centro diurno per anziani, centro socio educativo riabilitativo diurno, servizi di trasporto socio-sanitario ai beneficiari del progetto Home Care Premium 2022, a decorrere dal 1 ottobre 2024 e fino al termine del progetto, prevista per il 30 giugno 2025;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione che si stipulerà con gli operatori economici inclusi nell'elenco di cui al punto precedente, contenente i dettagli del sistema di erogazione e di pagamento delle prestazioni integrative nel periodo indicato;
4. che l'elenco, completo dei contatti e recapiti degli operatori economici convenzionati costantemente aggiornati, sia fornito – attraverso lo sportello HCP – ai beneficiari del progetto per la libera scelta dell'ente a cui richiedere l'erogazione delle prestazioni;

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

5. di approvare, altresì, l'allegato schema di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati;
6. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;
7. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Ivo Grillo

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Direttore
Marco Nerattini

ENTI DISPONIBILI AD EROGARE PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM AI BENEFICIARI DELLA SDS DI FIRENZE - SECONDO ELENCO

DENOMINAZIONE	COD. FISC. / P. IVA	SEDE LEGALE	PRESTAZIONI OFFERTE			
			SOLLIEVO RESIDENZIALE	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	ATT. PSICOEDUCATIVE E COMPORTAMENTALI (CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO)	SERVIZI DI TRASPORTO
VILLA CANOVA SRL	04779230483	Via Luca Signorelli, 2 A/B, 50142 Firenze (FI)		X		
COOP. SOC. ALLENAMENTO	06476630485	Via Antonio Giacomini 4, 50132 Firenze (FI)			X	
VEN. ARC. MISERICORDIA DI FIRENZE ODV	00803490481	Piazza del Duomo 18/19/20, 50122, Firenze (FI)				X
LA VILLA SPA	05548060481	Via Benedetto da Fojano 14, 50125 Firenze (FI)	X			
PROV.TOSCANA ADDOLORATA IST.SUORE PASSIONISTE (VILLA SERENA)	01341000485	Via Dante Alighieri 15, 50058, Signa (FI)	X			

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEL
"PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022"**

Premesso che

- la Società della Salute di Firenze e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno stipulato il 1 agosto 2022 (data dell'ultima sottoscrizione digitale) un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 per la gestione del progetto Home Care Premium 2022 il quale individua espressamente la SdS, quale ambito territoriale sociale partner incaricato - tra l'altro - della gestione ed erogazione delle prestazioni integrative previste dai piani assistenziali individuali dei beneficiari fino alla scadenza del citato accordo;
- fino ad oggi la Società della Salute di Firenze ha erogato in via "indiretta" ai beneficiari del progetto Home Care Premium 2022 le prestazioni integrative previste nei propri PAI, mediante rimborso delle spese dagli stessi sostenute e documentate mensilmente per l'acquisto autonomo delle medesime prestazioni entro i limiti del budget a ciascuno assegnato;
- la competente struttura regionale dell'INPS, in seguito a chiarimenti ricevuti da parte della "direzione centrale credito, welfare e strutture sociali", ha comunicato che, a partire dal quarto trimestre 2024 (e cioè dal primo ottobre 2024), non sarebbe più stato possibile presentare, in sede di rendicontazione trimestrale, fatture intestate direttamente al beneficiario. Di conseguenza, che non sarebbero più state ammesse a rimborso le spese sostenute dall'Ambito per rimborsare al beneficiario quanto speso da quest'ultimo. Fatture, ricevute di pagamento e, più in generale, tutta la documentazione di spesa dal 1 ottobre 2024 deve quindi essere intestata esclusivamente alla SdS di Firenze, con la sola eccezione dei supporti nel caso in cui la spesa sostenuta dal beneficiario sia superiore al budget da quest'ultimo effettivamente maturato alla data di effettuazione della spesa.
- il Direttore della SdS di Firenze con proprio provvedimento n. 57 del 25.9.2024 ha approvato l'elenco di operatori economici, già convenzionati con la SdS di Firenze per altri progetti, che hanno espresso la propria disponibilità ad erogare le prestazioni integrative ai beneficiari del progetto Home Care Premium 2022, con particolare riferimento alle prestazioni riconducibili alle figure professionali di osa/oss, fisioterapista, educatore professionale e psicologo a decorrere dal 1 ottobre 2024 e fino al 30 giugno 2025 e lo schema di convenzione integrativa con gli operatori economici inseriti nell'elenco sopra indicato;
- tutti gli operatori iscritti nell'elenco hanno sottoscritto nel mese di ottobre 2024 le convenzioni con la Società della Salute per l'erogazione delle prestazioni integrative nell'ambito del progetto HCP 2022, secondo lo schema approvato con il citato provvedimento;
- a seguito della ricognizione effettuata dai competenti uffici della SdS di Firenze sui piani assistenziali individualizzati attivi ad ottobre 2024 nell'ambito del progetto Home Care Premium 2022, sono stati individuati beneficiari di altre prestazioni integrative di sollievo residenziale, centro diurno per anziani, centro socio educativo riabilitativo diurno e di servizi di trasporto socio-sanitario, non rientranti tra quelle già convenzionate con il citato provvedimento n. 57/2024;
- con successivo provvedimento n. 64 del 24.10.2024 il Direttore della SdS di Firenze ha disposto di richiedere agli attuali fornitori delle ulteriori prestazioni integrative sopra indicate la disponibilità a convenzionarsi con la SdS per continuare ad erogare le stesse prestazioni e di procedere al convenzionamento con gli operatori e le strutture disponibili in tal senso, con modalità analoghe a quelle delineate con il precedente provvedimento n. 57/2024;
- tutti gli operatori economici individuati a seguito della ricognizione di cui sopra sono stati quindi contattati dalla SdS a mezzo pec, in data 25/10/2024, per richiedere l'eventuale disponibilità ad effettuare l'erogazione delle prestazioni professionali - riconducibili alle tipologie sopra definite - ai beneficiari del progetto HCP secondo le nuove modalità comunicate dalla competente struttura regionale dell'INPS come sopra indicato, previa stipula di convenzione;
- l'Operatore Economico _____ ha confermato la propria di disponibilità, specificando la tipologie di prestazione erogabile con nota via p.e.c. acquisita al protocollo della SdS di Firenze in data __/__/2024 al n. _____;
- il Direttore della SdS di Firenze con proprio provvedimento n. _____ del __/__/2024 ha quindi approvato l'elenco di operatori economici che hanno espresso la propria disponibilità ad erogare prestazioni integrative di sollievo residenziale, centro diurno per anziani, centro socio educativo

riabilitativo diurno, servizi di trasporto socio-sanitario, nonché il presente schema di convenzione, e lo schema di nomina a responsabile del trattamento dei dati;

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

TRA

la Società della Salute di Firenze (C.F. 94117300486) con sede legale in Piazza della Signoria n. 1 Cap 50122 - Firenze, per il tramite del suo Direttore, _____ nato a _____ il __/__/__, C.F.: _____ e domiciliato ai fini della presente e domiciliato per la carica presso la sede operativa di Viale della Giovine Italia, n. 1/1, in qualità di soggetto partner per la realizzazione del Progetto **"HOME CARE PREMIUM - 2022"**

E

Il ____ nato il _____ a _____ e residente in _____, Via _____, in qualità di rappresentante legale di e _____ C.F./PIVA _____ con sede legale in _____, CAP _____, via _____, d'ora in poi denominato Operatore economico o ente convenzionato;

si conviene e stipula di integrare la convenzione richiamata in premessa come segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dell'erogazione delle prestazioni integrative offerte dall'ente convenzionato ai beneficiari del progetto HCP 2022 nell'ambito territoriale di competenza della Società della Salute di Firenze con le nuove modalità di erogazione stabilite dall'INPS a decorrere dal 1 ottobre 2024.

Art. 2 - Durata della convenzione

Il presente atto convenzionativo ha validità pari alla residua durata del Progetto Home Care Premium 2022, ovvero di 9 mesi decorrenti dal 1 ottobre 2024 al 30 giugno 2025.

Art. 3 - Modalità di attivazione delle prestazioni integrative

L'attivazione delle eventuali prestazioni integrative in favore di beneficiari del progetto HCP 2022 avverrà mediante emissione di buoni servizio.

La Società della Salute di Firenze potrà assegnare all'operatore economico convenzionato, previa scelta da parte dei beneficiari del progetto, i relativi buoni servizio per la realizzazione di prestazioni integrative in favore di utenti del Progetto Home Care Premium 2022 (di seguito anche definite HCP-2022), di valore complessivo commisurato al budget residuo a questi assegnato nell'ambito del progetto stesso.

Tra la Società della Salute di Firenze e l'operatore convenzionato è escluso ogni vincolo di subordinazione.

I buoni servizio saranno trasmessi via p.e.c. dalla Società della Salute di Firenze all'operatore economico individuato liberamente dal beneficiario e da questi comunicato.

Le prestazioni previste nei buoni servizio saranno esclusivamente quelle per il quale l'operatore economico è stato convenzionato e che risultano indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 del provvedimento del Direttore della SdS n. _____ del _____.

A richiesta dell'operatore economico, inoltrata a mezzo p.e.c. alla Società della Salute di Firenze, potranno essere attivate ulteriori prestazioni/figure professionali che si rendessero successivamente disponibili ed aggiornato il citato elenco.

Art. 4 - Obblighi dell'operatore economico con riferimento ai buoni servizio HCP - 2022

L'operatore economico **convenzionato si impegna:**

1. ad attivarsi immediatamente, al ricevimento via PEC del Buono servizio firmato, per la tempestiva e corretta esecuzione delle prestazioni previste nel medesimo.
2. ad eseguire correttamente e con personale adeguatamente qualificato le prestazioni in esso contenute, con la tempistica prescritta. In particolare:
 - deve attivare la prestazione autorizzata entro 48 ore dal ricevimento della PEC di trasmissione del Buono servizio firmato, anche qualora cada in un giorno prefestivo o festivo, salvo accordi diversi intercorsi con il beneficiario;
 - deve garantire, ove prevista dal Buono servizio/Piano individualizzato, l'erogazione in giorni solari consecutivi, compresi quindi i giorni festivi e prefestivi.
 - deve garantire un servizio di coordinamento e reperibilità anche nei giorni festivi e prefestivi, al fine di un tempestivo avvio del servizio;
3. ad eseguire le prestazioni indicate nel Buono servizio nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo, socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale;
4. ad accettare l'eventuale rimodulazione del Buono servizio (sia nel budget che nella tipologia di prestazioni) laddove, nel corso di validità dello stesso, si rendano necessarie modifiche. Le variazioni saranno effettuate mediante trasmissione di buoni servizio integrativi/modificativi.
5. ad assicurare la registrazione informatica dei servizi effettuati.
6. ad osservare gli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Art. 5 - Impossibilità all'erogazione delle prestazioni

L'operatore economico che si assume l'impegno di erogare le prestazioni previste nel buono servizio, non può rinunciare in corso d'opera all'erogazione, salvo che si trovi costretto a interromperla per cause indipendenti dalla sua volontà, nel qual caso è tenuto a darne tempestiva comunicazione a mezzo pec alla Società della Salute di Firenze e ha diritto al pagamento delle sole prestazioni effettivamente erogate.

Art. 6 - Verifiche da parte della Società della Salute di Firenze

La Società della Salute di Firenze verificherà anche a campione che l'erogazione delle prestazioni fornite dall'operatore convenzionato sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto "Home care Premium 2022" e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione e dal bando pubblico INPS "Progetto HOME CARE PREMIUM 2022 assistenza domiciliare" del 30 marzo 2022.

Art. 7 - Recesso dalla convenzione da parte dell'operatore economico

L'operatore economico convenzionato potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso, a mezzo p.e.c. alla SdS di Firenze, di almeno 30 giorni. Gli interventi già autorizzati ed attivati andranno comunque conclusi.

La cancellazione dall'elenco degli operatori economici convenzionati avverrà a partire dalla data di ricezione della p.e.c. comunicante il recesso.

Art. 8 - Sanzioni e risoluzione del contratto

La mancata attivazione delle prestazioni autorizzate nel/i buono/i servizio, il ritardo nell'attivazione delle stesse e l'erogazione di prestazioni non conformi a quanto autorizzato nel/i buono/i servizio e così come la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dalla presente convenzione, possono comportare l'applicazione di penali e - in caso di mancanze ripetute - la risoluzione del rapporto convenzionale.

La Società della Salute di Firenze procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito a mezzo p.e.c..

L'Ente convenzionato può far pervenire le proprie controdeduzioni alla SdS entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, ovvero nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, la penale può essere applicata.

L'applicazione di tre penalità nell'arco temporale di validità della convenzione costituisce sempre grave negligenza e genera il diritto della SdS di Firenze di procedere alla eventuale cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti convenzionati.

Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo dei servizi assegnati nel periodo di riferimento. La misura delle penali è fissata come segue:

- a) la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dalla SdS di Firenze nella misura dal 5 al 10 per cento del valore del buono servizio cui si riferisce l'evento, in base alla gravità e durata degli inadempimenti o delle non conformità rilevate;
- b) la penale per ritardo nell'attivazione delle prestazioni è determinata in misura giornaliera dello 1 per cento del valore del buono servizio, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione.

Le penali, eventualmente comminate a seguito di contraddittorio, saranno portate in detrazione all'atto del pagamento della prima fattura utile.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'operatore economico dall'esecuzione degli obblighi convenzionali, ove tale esecuzione sia ancora utile.

Art. 9 - Tariffario delle prestazioni integrative

Per le prestazioni effettuate nell'ambito della presente convenzione, le parti concordano le seguenti tariffe unitarie:

Tipologia prestazione	Importo unitario
Sollievo residenziale	€ 103,50/giorno
Centro diurno per anziani	€ 51,00/giorno
Attività psicoeducative e comportamentali (centro socio educativo riabilitativo diurno)	€ 30,50/ora
Servizio di trasporto socio-sanitario	€ 20,00/singola tratta (€ 40,00 andata e ritorno)

Per le tariffe relative ad ulteriori prestazioni, non incluse nell'interpello iniziale e che dovessero essere successivamente aggiunte, si farà riferimento al tariffario delle prestazioni HCP 2022 in vigore.

Le tariffe si intendono comprensive di Iva e di ogni altro onere a carico dell'operatore economico.

Art. 10 - Rendicontazione da parte dell'operatore economico convenzionato delle prestazioni integrative HCP - 2022

L'operatore economico che ha erogato le prestazioni sulla base di quanto indicato nel buono servizio deve far pervenire con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla Società della Salute di Firenze fattura elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Le fatture dovranno riportare:

- Il Riferimento al Progetto Home Care Premium 2022 - prestazioni integrative del mese di _____
- Il numero del/i Buono/i servizio a cui fanno riferimento
- i dati anagrafici relativi al destinatario delle prestazioni;
- il dettaglio delle prestazioni erogate a ciascun beneficiario (ore/giorni/unità totali erogate), specificando il costo per ogni singola prestazione (costo unitario), così come stabilito nel piano di spesa;
- il CIG: _____

Le fatture andranno intestate a:

Società della Salute di Firenze

Viale della Giovine Italia 1/1 - 50122 Firenze (FI)

Codice Fiscale 94117300486

Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: UFGYXG

Art. 11 - Pagamenti delle prestazioni integrative

Il pagamento delle prestazioni effettivamente rese e contenute entro i limiti del budget assegnato a ciascun beneficiario con i buoni servizio, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati dall'INPS per il progetto Home Care Premium 2022.

Il pagamento sarà in ogni caso subordinato alla verifica della documentazione fiscale prodotta, alla corrispondenza delle prestazioni a quanto richiesto e all'esito positivo dei controlli di legge.

Art. 12 - Trattamento dati personali

L'ente convenzionato è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

L'ente convenzionato si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), modificato e integrato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, con particolare riferimento ai dati personali relativi ai beneficiari presi in carico, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni relativi agli stessi di cui vengano in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

L'ente convenzionato rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che la Società della Salute di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

Con successivo atto, la Società della Salute di Firenze provvederà alla nomina dell'ente convenzionato in qualità di responsabile esterno per il trattamento dei dati relativi alla presente convenzione.

Le parti, altresì, prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione amministrativa e contabile del presente atto.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente atto, saranno effettuate a mezzo p.e.c., all'indirizzo segreteria@pec.sds.firenze.it, specificando nell'oggetto "Home Care Premium 2022 - prestazioni integrative"

Art. 14 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al bando pubblico INPS "Progetto HOME CARE PREMIUM 2022 assistenza domiciliare" del 30 marzo 2022 e all'accordo stipulato tra la SdS di Firenze e l'INPS in data 1 agosto 2022.

Art. 15 - Registrazione in caso d'uso

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese interamente a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, *[data dell'ultima sottoscrizione digitale]*

**Per l'Operatore Economico
Il Legale Rappresentante**

**Per la Società della Salute di Firenze
Il Direttore**

**Nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679**

TRA

la Società della Salute di Firenze (C.F. 94117300486), con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1, CAP 50122, (di seguito, anche: “Società della Salute” o “SDS”), nella persona del direttore dott. _____
_____, nato a _____ il _____

E

L'Ente con sede legale inaCAP....., nella persona di....., nato a il in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Associazione....., di seguito denominato anche come “Responsabile” o “Ente convenzionato”, congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- la SDS di Firenze e l'Ente..... hanno sottoscritto in data una convenzione avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni integrative in favore di beneficiari del **“PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022”**;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha individuato il/la _____(di seguito “Ente convenzionato”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) quale potenziale ente erogatore di prestazioni integrative in favore di beneficiari del **“PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022”** come da convenzione sopra citata e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SDS di Firenze;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute di Firenze, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),

l’Ente _____ (CF P.IVA) _____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società della Salute di Firenze e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al “**PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022**” affidati dal Titolare al Responsabile e meglio descritti nella Convenzione dettagliata in premessa.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- i destinatari come individuati nella Convenzione;
- i familiari dei destinatari.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia

confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza ai dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei; in ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi. I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti della convenzione.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazione e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del GDPR con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili".

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

L'elenco completo dei Sub-responsabili del Trattamento che possono essere incaricati dal Responsabile per l'esecuzione di attività di trattamento dei dati di cui al Contratto Principale è messo a disposizione del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a informare anticipatamente il Titolare, anche con mezzi elettronici (e-mail), laddove intenda includere un nuovo Sub-responsabile del Trattamento o intenda sostituire un Sub-responsabile del Trattamento esistente.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli art. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dalla Convenzione stipulata tra le parti e da quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui alla Convenzione sopra richiamata, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò

possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

per la Società della Salute Firenze

Il Direttore _____

per l'Operatore Economico

Rappresentante legale _____



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 74 del 22 novembre 2024

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 22 novembre 2024 al 1° dicembre 2024

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005
in data 22 novembre 2024**